



DETERMINAZIONE n. 227 del 31.3.2011

OGGETTO: Sentenza n.219/10 del Tribunale di Ortona. Ricorso in appello e nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemilaundici il giornotrentuno del mese di marzo

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA:

- la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

VISTA la sentenza n.219/10 – R.G. n.205/2010 con la quale il Tribunale di Ortona rigettava il ricorso ex art.22 L.689/1981 proposto da questo Ente avverso ordinanza-ingiunzione irrogante sanzione amministrativa emessa dall'Amministrazione Provinciale di Chieti;

RITENUTO, al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Ente, necessario appellare tale sentenza ritenendo il Comune di Ortona esente da ogni responsabilità in ordine alle violazioni a suo carico ascritte con il presupposto provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Chieti;

CONSIDERATO che a fronte di procedura selettiva sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona all'avv. Rapino Dario Giuseppe;

VISTO il contratto di affidamento dei servizi legali di patrocinio sottoscritto con il prefato professionista in data 1.3.2010 rinnovato alle medesime condizioni per l'anno 2011;

DETERMINA

- 1)- proporre appello alla Corte d'Appello de L'Aquila, per la riforma della sentenza n.219/10 – RG n.205/2010 emessa dal Tribunale di Ortona;
- 2)- nominare difensore dell'Ente l'avv. Rapino Dario Giuseppe;
- 3)- dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4)- stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5)-impegnare a favore del predetto legale, la somma di €.1.000 da imputarsi al cap.1240 del bilancio 2011 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti";
- 6)- procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 5.4.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993